

### **13.3.1 Soggettività giuridica**

I consegnatari dei beni mobili, appunto “*agenti contabili per debito di vigilanza*”, non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 del Regolamento di CGS.

L’articolo 6) del D.P.R. n. 254/2002 dà la definizione di consegnatario che assume la veste amministrativa di agente contabile per debito di vigilanza. I consegnatari dei beni mobili, appunto “*agenti contabili per debito di vigilanza*”, non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 del Regolamento di CGS.

**Codice identificativo del consegnatario.** Il Dipartimento della RGS, con la circolare n. 30 dell’8 ottobre 2007, ha chiarito che ad ogni consegnatario deve essere attribuito, da parte dell’ufficio riscontrante, un unico codice identificativo e, quindi, i consegnatari interessati e gli uffici riscontranti avranno cura di porre in essere le attività del caso al fine di ottenere l’univoca esistenza di un codice per ciascun consegnatario, il quale, a sua volta, deve rendicontare in ordine ad un’unica gestione contabile. Nel caso in cui gli uffici riscontranti (RTS) rilevino tale duplicazioni, avranno cura di porre in essere le attività del caso al fine di ottenere l’univoca esistenza di un codice per ciascun consegnatario, il quale, a sua volta, deve rendicontare in ordine ad un’unica gestione contabile.

**Consegnatario di beni in dotazione ad uffici diversi.** Qualora nel corso dei riscontri effettuati dovesse emergere che una stessa persona fisica abbia avuto il conferimento dell’incarico di consegnatario di beni in dotazione ad uffici diversi (ad esempio, per ragioni connesse alla difficoltà di reperimento nell’ambito della struttura di appartenenza di risorse umane idonee al predetto incarico), pur non potendosi escludere in assoluto il ricorrere di una siffatta evenienza, la soluzione di attribuire la titolarità di più gestioni ad un medesimo soggetto è da considerarsi adottabile solo in casi eccezionali e, comunque, in via assolutamente transitoria. Tale circostanza dovrà necessariamente essere evidenziata nelle premesse del decreto di nomina del consegnatario.

**Alloggi prefettizi.** L’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al R.D. 26 ottobre 1933, n. 1937, prevede che “i mobili e gli oggetti in dotazione agli alloggi prefettizi sono affidati al consegnatario dei mobili degli uffici della prefettura e vengono iscritti in apposito inventario da tenersi al corrente dal consegnatario stesso”. Se ne deduce, pertanto, che il consegnatario dei mobili degli uffici della prefettura dovrà, di regola, tenere un’apposita scrittura inventariale anche per i beni in dotazione all’alloggio prefettizio, ma, dovendo essere titolare di una sola gestione, dovrà rendere un’unica contabilità, nella quale far confluire le variazioni alla consistenza di tutti i beni. In tal modo, l’inventario dei beni dell’alloggio prefettizio viene a configurarsi come scrittura di supporto, ancorché obbligatoria. Di conseguenza, si rivela imprescindibile l’attribuzione, nell’ambito della stessa categoria, di un numero identificativo univoco (tanto per i beni inventariati quanto per i cosiddetti ‘beni durevoli’) per ciascuno dei beni in affidamento, indipendentemente dalla diversa destinazione d’uso (dotazione dell’ufficio o alloggio prefettizio). Al consegnatario in argomento va, quindi, attribuito un unico codice identificativo da parte del competente ufficio riscontrante (RTS). Se dovesse emergere che sono stati attivati due distinti codici identificativi, rispettivamente, del consegnatario degli uffici della prefettura e del consegnatario del coesistente alloggio prefettizio, i competenti uffici riscontranti dovranno adottare le opportune iniziative, affinché i consegnatari interessati regolarizzino la propria gestione provvedendo ad unificare le gestioni di cui trattasi al fine di rendere un’unica contabilità.

Il comma 4 stabilisce che per gli uffici periferici, nel caso in cui ***il titolare dell’Ufficio non rivesta la qualifica dirigenziale***, le funzioni di consegnatario sono svolte dallo stesso titolare o da altro funzionario dell’Ufficio. Dalla lettura di questo comma si evince che il titolare dell’Ufficio “*non dirigente*” che riveste anche la figura di consegnatario non ha l’obbligo di nominare un suo sostituto, ma certamente ne ha la facoltà. Tuttavia, rimane sempre impregiudicata l’opportunità di nominare, con provvedimento formale, l’incarico di consegnatario e di sostituto consegnatario a suoi collaboratori.

Per quel che concerne le funzioni ***del Giudice di Pace***, segnatamente ai profili relativi alla gestione

dei beni mobili, la circolare n. 99564 del 27 luglio 2009 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, avente per oggetto «*Nomina dei consegnatari degli Uffici del Giudice di Pace. Rettifica della circolare del Capo Dipartimento Affari di Giustizia del 15 marzo 2006 “Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia”, paragrafo 4.1.*», ha diramato specifiche istruzioni in materia di consegnatari dei beni mobili statali assegnati agli Uffici del Giudice di Pace. La stessa ha precisato che le modalità di conferimento dell’incarico di consegnatario presso gli Uffici in argomento seguono le disposizioni recate dall’articolo 9 del D.P.R. n. 254/2002, laddove è prescritto che il consegnatario appartenga ai ruoli dell’Amministrazione che ha in dotazione i beni mobili. Tali indicazioni sono state condivise dal Dipartimento della RGS – circolare n. 33 del 29 dicembre 2009 – che ritiene, aderendo ad una interpretazione che armonizzi le disposizioni recate dall’articolo 7, comma 4, e dall’articolo 9 del menzionato D.P.R. n. 254/2002, che, il Giudice di Pace coordinatore – sebbene non possa essere ritenuto *pleno iure* “dirigente” – non debba assumere, ordinariamente, l’incarico di consegnatario, non potendosi ignorare che nella sua qualifica di pubblico funzionario onorario svolge, in quanto figura rapportabile al capo dell’ufficio, attività dirigenziali. Pertanto, dovrà essere individuato un dipendente appartenente all’ufficio stesso mediante l’adozione di un formale provvedimento di nomina da parte del Giudice di Pace coordinatore, nella sua veste di capo dell’ufficio.

I provvedimenti di nomina dell’incarico di consegnatario, di sub-consegnatario e di sostituto consegnatario, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 254/2002, vanno trasmessi in copia alla RTS competente per territorio, nonché alla Corte dei Conti. In considerazione delle responsabilità e delle funzioni attribuite ai dirigenti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la RGS ha ritenuto che sia venuta meno ogni verifica da parte del competente ufficio di riscontro intesa ad accertare il possesso in capo al personale incaricato dei requisiti richiesti dall’art. 9 del regolamento. Pertanto, il DPR 254/2002 ha abrogato il visto della RTS sui provvedimenti di nomina e la relativa registrazione della Corte dei Conti, già previsti dal D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 di approvazione del regolamento per i cassieri e dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato.

L’articolo 9) disciplina in merito alla durata degli incarichi (per un periodo non superiore a 5 anni, rinnovabili una sola volta) e la qualifica funzionale richiesta al personale incaricato della funzione di consegnatario (area funzionale B – posizione economica B2 o B3, ora Area seconda, F2 o F3, ovvero area funzionale C – posizione economica C1 o C2, ora Area terza, F1 o F3), aventi un’anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio nell’area funzionale richiesta ed appartenga ai ruoli dell’amministrazione cui sono dati o appartengono i beni mobili. I sostituti e i sub-consegnatari devono appartenere agli stessi ruoli e alla stessa qualifica funzionale degli agenti titolari. Il vigente regolamento, rispetto al DPR 718/79 che non prevedeva alcun limite per il rinnovo dell’incarico, ha statuito che l’incarico di consegnatario non può eccedere la durata di cinque anni. La circolare del Dipartimento della RGS n. 33 del 29 dicembre 2009 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi in merito. Nel caso in cui un consegnatario risultasse già in carica all’entrata in vigore del D.P.R. n. 254/2002, fermo restando che rimane nella discrezionalità dell’Amministrazione competente stabilire la durata dell’incarico che intende attribuire in funzione del soddisfacimento delle concrete esigenze di carattere istituzionale, il predetto limite massimo di dieci anni continuativi decorre dal 12 gennaio 2003, giorno di entrata in vigore del menzionato decreto presidenziale e, quindi, spirare in data 11 gennaio 2013. Qualora un consegnatario avesse assunto l’incarico prima del 12 gennaio 2003 ed esercitasse la funzione in modo continuativo ormai da oltre un decennio, ragioni di opportunità suggeriscono di valutare, comunque, la nomina di un altro dipendente che possa espletare le funzioni di consegnatario dei beni mobili di proprietà dello Stato. In ordine, poi, alla possibilità di poter avvicendare nell’esercizio delle funzioni il consegnatario e il sostituto consegnatario, magari alla scadenza dell’incarico, la RGS ritiene che in base alla normativa vigente non sussistano elementi ostativi a tale avvicendamento, atteso che l’incarico di sostituto consegnatario non comporta funzioni operative in via continuativa, ma solo a titolo del tutto eventuale e sporadico. Infine, il DPR 254/2002 non prevede in via generale la figura del vice-consegnatario.

**Qualifica funzionale del consegnatario e sostituto consegnatario.** Volendo dare una rigorosa interpretazione letterale della norma in proposito, sarebbe da escludere la possibilità di affidare i predetti incarichi a dipendenti che rivestano le posizioni C3, C3 Super, C1 Super o B3 Super, in quanto non espressamente indicate nel citato articolo 9. Tra l'altro, l'attribuzione delle posizioni Super non ha riflessi relativamente agli aspetti giuridici delle funzioni svolte, trattandosi di una mera progressione economica nell'ambito della qualifica di appartenenza. Detta esclusione a priori, pertanto, potrebbe determinare seri ostacoli gestionali in special modo in alcuni uffici periferici di piccole dimensioni e con pochi dipendenti. Per le medesime ragioni, ugualmente problematica si rivelerebbe l'applicazione, in senso letterale, della disposizione di cui al citato comma 3, che richiede la stessa qualifica di appartenenza per i consegnatari, i sostituti e i sub-consegnatari. Con la circolare n. 30 dell'8 ottobre 2007, il Dipartimento della RGS ha ritenuto che, da un punto di vista giuridico, non sussistano insormontabili circostanze ostative ad attribuire la funzione di consegnatario anche ai funzionari aventi qualifica C3. In quanto alla necessità che il sostituto consegnatario rivesta la medesima qualifica dell'agente titolare, la RGS ritiene che la norma sostanzialmente voglia impedire, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, che i sostituti e i sub-consegnatari abbiano qualifica funzionale o posizione superiore a quella del consegnatario titolare.

### ***Normativa di riferimento***

- ✓ R.D. 26 ottobre 1933, n. 1937;
- ✓ D.P.R. n. 254/2002, artt. 6 e segg.;
- ✓ Circ. RGS dell'8 ottobre 2007, n. 30;
- ✓ Circ. Ministero della Giustizia del 27 luglio 2009, n. 99564
- ✓ Circ. RGS del 29 dicembre 2009, n. 33.